



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 55, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti: sig. **Aiello Antonio** nato a Piano di Sorrento (NA) il 17/08/1948 matr. n. 16625;
sig. ra **Torre Livia** nata a Nocera Inferiore il 22/09/1965 matr. n.17280;

Avvocati: **Turrà Sergio**, **Vallifuoco Daniela** Via Salita Tarsia n. 68 – 80110 Napoli;

Oggetto della spesa: Indennità per specifiche responsabilità, interessi legali e rivalutazione monetaria

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 24666 del14/01/2014 (prat.n. 68840/2011-6842/2011 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (55) e successivamente assegnata in data 03/02/2014 alla UOD 04 della D.G. da ultima citata la sentenza n.20122/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 28/11/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv. Turrà Sergio in forma esecutiva in data 02/01/2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento dei separati ricorsi proposti dai dipendenti in epigrafe indicati e successivamente riuniti in corso di causa ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei predetti dipendenti, delle somme come di seguito specificate, a titolo di mancato compenso per l'espletamento di particolari funzioni comportanti specifiche responsabilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge (art. 22, comma 36, legge 724/94):

Sig. Aiello Antonio €. 5.499,00;

Sig.ra Torre Livia €. 9.666,00

Il Tribunale di Napoli ha altresì, condannato la Regione Campania al pagamento di 2/3 delle spese processuali, complessivamente liquidate, in tale misura ridotta, in € 1.600,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari avv. Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela, spese nel resto compensate.



La U.O.D. 04 con nota prot.n. 106813 del 13.02.2014, ha provveduto nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando con nota prot.n. 224614 del 31/03/2014 l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 16546 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 06/06/2012 e notificata in forma esecutiva in data 21/01/2013.

TOTALE DEBITO**€ 23.036,76**

Dipendente: Sig. Aiello Antonio, matr. n. 16625

- Indennità per specifiche responsabilità (periodo 28/10/2006-14/11/2008) € 5.499,00
- Interessi legali maturati al 25/07/2014 € 550,45
- Maggior danno € 110,44

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.781,30

Dipendente: Sig.ra Torre Livia,, matr. n. 17280

- Indennità per specifiche responsabilità (periodo 28/10/2006-31/12/2010) € 9.666,00
- Interessi legali maturati al 25/07/2014 € 748,09
- Maggior danno € 167,93

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 2.483,47

- Competenze per spese legali avv. ti Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela € 2.030,08

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Scheda debiti fuori bilancio Aiello + 1 - Avv.

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto3 del dispositivo)

- nota prot.n. 24666 del 14.01.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.20122 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 28.11.2013 e notificata in forma esecutiva in data 02.01.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.
-

Napoli, 12/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

169



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

16/1

16/1

Dip. 55 – Dir. Gen. 14
Direzione Generale per le Risorse
Umane
Via Santa Lucia, 81
80134 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0024666 14/01/2014 12,59

Mitt R.G.C.4 Avvocatura

Ras 5514 Direzione Generale per le Risorse

Classifica : 4 1 1




N. Pratica C.C. 6840/2011 – 6842/2011

Oggetto: **Trasmissione sentenza n. 20122/2013**
del Tribunale di Napoli - Giudizio Aiello Antonio e
Torre Livia c/Regione Campania

OK

Op

Raccomandata a mano



Si trasmette, in copia, la sentenza n. 20122/13 di cui all'oggetto.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a provvedere al pagamento ed a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da un'eventuale fase esecutiva.

Si sollecita, altresì, una verifica del merito della sentenza al fine di valutare l'opportunità di proporre gravame.

Viscardi
17/01/2014
Fucini

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

5842/11
6240/11

AVV. LAURITANO

20122

STUDIO LEGALE
AVV. SIMONE PRÀ
PATERA
AVV.
NAPOLI



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G. 01 SETTORE 01
7 GEN 2014 <i>130</i>
SEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli Via S. Lucia 81

19

TRIBUNALE DI NAPOLI
Corte
Vallifuoco
3/12/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 21.11.13, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 27398 dell'anno 2011 Ruolo Generale, cui è stata riunita quella iscritta al n. 27400 dell'anno 2011

vertente tra

Aiello Antonio e Torre Livia, elett.te dom.ti, in Napoli, alla Salita Tarsia n. 68, presso lo studio dell'avv. Sergio. Turrà, che li rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Daniela Vallifuoco,

ML

ricorrenti

e

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., elett.te dom.ta presso la sede di via Santa Lucia n.81, rapp.ta e difesa dall'avv. Elena Lauritano,

resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G. 01 SETTORE 01
08 GEN. 2014
SEZIONE ATTI GIUDIZIARI

1. Con separati ricorsi depositati in data 3.06.2011, successivamente riuniti, Aiello Antonio e Torre Livia, dipendenti nel ruolo della Giunta Regionale, esponevano che con DPMC del 17.01.97 e del 9.05.98 era stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Campania, a seguito di eventi calamitosi verificatisi in virtù di eccezionali avversità atmosferiche e di gravi dissesti idrogeologici (cd. "emergenza Sarno");

che, con ordinanze del 25.01.97 n. 2499 e 21.05.98 n. 2787, il Ministero dell'Interno aveva nominato il Presidente della Giunta Regionale quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti ed indifferibili;

che, in esecuzione di quanto innanzi esposto, essi erano stati destinati ad espletare la propria attività lavorativa (analiticamente descritta) presso la suddetta struttura commissariale.

che la loro retribuzione era costituita dal "salario" e dal "salario accessorio";

che, durante l'utilizzo da parte della struttura commissariale, continuavano a percepire la retribuzione da parte della Regione Campania;

che l'articolo 34 del CCDI del personale, non dirigente, della Giunta Regionale, articoli 8, 9 e 10 c.c.n.l. 31.03.1999, riconosceva, per i lavoratori di categoria D non titolari di incarico di responsabile di posizione organizzativa, un importo annuo di £ 3.000.000, nel caso in cui gli stessi fossero investiti di particolari funzioni comportanti specifiche responsabilità;

che, non avendo ricevuto l'emolumento predetto, essi, relativamente agli anni 2002 e 2003, avevano presentato ricorso al giudice del lavoro, che aveva accolto la domanda, con sentenza n. 28325 del 15.11.06, condannando la Regione al pagamento delle somme richieste;

che, successivamente, il CCDI del 12.07.04, articolo 9, aveva aumentato l'emolumento de quo all'importo annuo di € 2000,00;

che, anche negli anni successivi – la Torre, fino al 2010, e l'Aiello, fino al 14.11.08, data ~~del~~ deliberato suo rientro presso gli uffici della Regione – avevano continuato a svolgere attività comportanti specifiche responsabilità, anche maggiori rispetto a quelle poste, dalla citata sentenza, a base del riconoscimento del loro diritto per gli anni 2002 e 2003 (per entrambi, ad esempio, controllo atti, predisposizione degli schemi di ordinanze, redazione ~~dei~~ contratti, istruttoria dei progetti, controllo esecuzione dei lavori);

che, invero, l'Aiello aveva svolto attività di verifica consegna lavori, controllo esecuzione lavori, verifica contabilità e liquidazione, verifica parcella progettisti, verifica progettazione esecutiva, relazioni istruttorie; verifica varianti in corso d'opera;

che, invero, la Torre aveva svolto attività di controllo atti amministrativi e politici, predisposizione schemi di ordinanze, redazioni dei contratti, istruttoria dei progetti, controllo esecuzione lavori

che, con successive determine n. 73 del 05.11.03 e n. 99 del 29.09.04, veniva ribadito lo svolgimento, da parte di essi ricorrenti, di compiti comportanti specifiche responsabilità;

che, inoltre, in aggiunta, a detti compiti, con determina n. 44 dell'11.12.02, era stata affidata, alla Torre, la responsabilità dell'unità operativa "Ordinanze e Decreti", mentre, all'Aiello, con determina n. 32 dell'01.10.02, era stata affidata anche la responsabilità dell'unità operativa "Monitoraggio Esecuzione Opere" ed ulteriori compiti di responsabilità (analiticamente descritti) erano stati attribuiti con nota n. 812 del 28.06.07 e con ordinanza n. 5042 del 24.12.07.

Tanto premesso, i ricorrenti concludevano per la condanna della Regione Campania, in relazione ai periodi indicati, al pagamento di complessivi € 10.000,00 in favore dell'Aiello e (2004-2008) e di € 14.000,00 in favore della Torre (2004-2010), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali; con vittoria di spese di lite ed attribuzione.

Instauratosi, il contraddittorio, la convenuta Campania si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione estintiva quinquennale e, con varie argomentazioni, la infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza ulteriore.

Riuniti i giudizi, sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata decisa.

2. Le domande sono fondate nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. interrotta, a quanto risulta dagli atti, solo dalla notifica del ricorso. Sulla decorrenza del termine di prescrizione, ritualmente eccepita da parte convenuta, non produce alcun riflesso la pendenza del precedente giudizio intentato dagli attori e conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza n. 28325 del 15.11.06 Trib. Napoli, sez. lavoro. I due giudizi hanno ad oggetto periodi temporali diversi: il primo riguarda, infatti, gli anni 2002 e 2003, l'attuale gli anni 2004 - 2008/10.

La pretesa è dunque prescritta per il periodo antecedente alla data del 28.10.06 (notifica ricorso 28.10.11).

3. Quanto al merito, deve rilevarsi che l'accertamento sulla spettanza dell'emolumento, contenuto nella sentenza n. 28325 del 15.11.06 Trib. Napoli, sez. lavoro, passata in cosa giudicata, **a parità di condizioni**, continua a produrre i suoi effetti anche per il periodo successivo.

E sullo svolgimento di compiti uguali e/o equivalenti a quelli già considerati e valutati nel giudicato richiamato, non è dato nutrire dubbi, risultando ciò sia dalla documentazione in atti, sia dalle allegazioni delle parti, non oggetto di specifica contestazione,

In altri termini, i ricorrenti hanno continuato a svolgere compiti uguali e/o equivalenti a quelli valorizzati dal giudicato che ritenuto quei meritevoli dell'attribuzione dell'emolumento rivendicato.

Anzi la documentazione in atti (già in precedenza richiamata) comprova l'espletamento anche di compiti aggiuntivi, sempre comportanti specifiche responsabilità.

E tanto fino al 14.11.08 per l'Aiello Antonio, data del suo rientro in Regione, e fino al 31.12.2010 per la Torre, cui risulta attribuita la posizione organizzativa dalla data dell'01.1.11.

Tenuto conto di tanto e dell'ammontare dell'importo annuo di € 2000,00, in parziale accoglimento delle domande proposte la Regione Campania va condannata al pagamento di € 5.499,00, in favore di Aiello Antonio, e di € 9.666,00, in favore di Torre Livia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge (art. 22, comma 36, legge 724/94);

Le spese del giudizio, in considerazione della parziale soccombenza, vanno poste a carico della Regione per 2/3. Resta compensato il restante un 1/3. La liquidazione tiene conto della natura ripetitiva della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulle domande proposte, con distinti ricorsi del 3.6.2011, successivamente riuniti, da Aiello Antonio e Torre Livia, nei confronti della Regione Campania, così provvede:

- a) in parziale accoglimento delle domande proposte, condanna la Regione Campania al pagamento di € 5.499,00, in favore di Aiello Antonio, e di € 9.666,00, in favore di Torre Livia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge (art. 22, comma 36, legge 724/94);
- b) condanna la Regione Campania al pagamento di 2/3 delle spese processuali, complessivamente liquidate, in tale misura ridotta, in € 1.600,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari avv. Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco; spese nel resto compensate.
- c) fissa il termine di gg. 30 per il deposito della motivazione.

Così deciso, in Napoli, il 21.11.2013



Il Giudice del Lavoro
dott. Umberto Lauro

TRIBUNALE NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 28 NOV. 2013



AL CANCELLIERE
SECRETARIO

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del rapp.te legale p.t., con sede alla

Via S. Lucia 81, in Napoli.

CO LEGALE
GIOTURRA
peraltro
RINA
a G. S. n. 24
81551

**Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lav.-
Numero 20122/2013
Dipendenti Aiello Antonio e Torre Livia
Avv.ti S.Turrà e D.Vallifuoco**

Diritti e onorari			1.600,00
			<hr/>
			1.600,00
CPA	4%	1.600,00	<hr/> 64,00
			1.664,00
IVA	22%	1.664,00	366,08
TOTALE FATTURA			2.030,08
RITENUTA	20%	1.600,00	320,00
NETTO A PAGARE			1.710,08